

STATUTO

IL MAESTRALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA DOTTESIO 8

Numero REA: CO - 314245

Codice fiscale: 03427310135

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

presente atto costitutivo e che viene allegato al medesimo sotto la lettera "A", previo esame e sottoscrizione dei componenti e di me Notaio.

Articolo 9

Le spese del presente atto e conseguenti ammontano approssimativamente ad Euro 1.200,00 circa e sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia mediante mezzo elettronico, che ho completato di mia mano e ho quindi letto, compreso l'allegato, ai componenti che dichiarano di approvarlo in quanto conforme alla volontà espressami e con me Notaio lo sottoscrivono come segue, nel margine degli altri due fogli e nell'allegato, essendo le ore sedici e cinquanta.

Consta di tre fogli ed occupa dieci pagine intere e fin qui della undicesima.

F.to:

CORBELLA LUIGI

BIANCHI DAVIDE

BONIARDI LUCA

ATTILIO SCHIAVETTI-Notaio-

Allegato "A" al n.30676 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 Costituzione e denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, è costituita la Società Cooperativa Sociale denominata:

"IL Maestrale Cooperativa Sociale Onlus"

La sede della società è in **Como**.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo comune è deliberato dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali ed unità locali, uffici.

La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge previste per le cooperative sociali e dal presente statuto.

La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative sociali.

Art. 2

Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2035. Compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

Art. 3

Modello Societario

La Cooperativa adotta il modello societario della società a

responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società comparative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art 4

Scopo Mutualistico e Oggetto sociale

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati all'art.4 dello statuto.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, società, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando su tutto il territorio nazionale ed europeo ed in ogni luogo ove sia possibile raggiungere e concretizzare gli scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà Confcooperative.

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

la gestione dei servizi socialmente utili nel campo sanita-

rio, socio-assistenziale, rieducativo, ricreativo, con parti-

colare interesse verso l'indagine, lo studio, l'organizzazione e la gestione di servizi qualificati da prestare a favore di persone singole e/o riunite in gruppi con prioritaria sensibilità ai problemi dei più deboli e dei meno socialmente integrati, quali i giovani, gli anziani e le persone fisicamente e mentalmente menomate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo di tipo domiciliare, semiresidenziale e residenziale.

La cooperativa potrà svolgere attività finalizzate alla promozione di servizi di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore sia dei soci che dell'intera comunità. Inoltre la cooperativa potrà:

- . organizzare, gestire, promuovere attività di formazione e di ricerca;

- . promuovere e gestire interamente o parzialmente centri culturali, educativi e/o di cura e/o di assistenza, ospedali o reparti ospedalieri, hospice, studi psicologici, strutture per anziani con qualunque livello di non autosufficienza sia residenziali che diurne;

- promuovere e gestire interamente o parzialmente servizi domiciliari d'assistenza socio sanitaria.

La Cooperativa potrà svolgere attività integrative dei predetti servizi, quali prestazioni di carattere alberghiero, manutenzione, giardinaggio, trasporto, teleassistenza e quelle destinate alla cura estetica della persona, purché accessorie e collaterali all'attività propria oggetto della società.

Inoltre ha come oggetto:

1. La gestione di centri olistici comprendenti le attività di terapie tecniche e cure riabilitative per il sostenimento del benessere naturale e psico fisico della persona, anche con deficit motori o altre diversità, effettuate tramite soggetti abilitati presso e/o per conto di strutture pubbliche e/o private ed anche a domicilio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono comprese le terapie manuali e bioenergetiche (riflessologia plantare, linfodrenaggio manuale, fisio-massoterapia, massaggio thailandese, shiatzu, massaggio ayurvedico, massaggi curativi, terapeutici, rilassanti, olistici e riabilitativi, massaggio hot stone therapy, massaggio tui na, le terapie omeopatiche, le terapie strutturali, osteopatia, kinesiologia, chiropratica, fisioterapia), le terapie di medicina quantistica, le terapie di medicina tradizionale cinese, le terapie di medicina ayurvedica, le terapie di agopuntura, le terapie di medicina estetica naturale, le terapie di omeo-mesoterapia, iridologia, la strategia alimentare, compreso test di intolleranze alimentari e pranoterapia;

2. la gestione di parafarmacie, comprendente la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di fitoterapia, omeopatia e farmaci da banco, di prodotti confezionati di erbori-

steria, cosmesi, profumi e prodotti per l'igiene personale,

alimenti e generi alimentari, integratori alimentari, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché il noleggio di articoli, attrezzature e apparecchiature sanitarie;

3. la promozione, la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione e convegni per la divulgazione dell'informazione e la prevenzione e la cura del corpo ed il benessere, rivolto a tutte le figure professionali socio sanitarie formate o in formazione, comprese le attività di ricerca, di selezione work experience, stage formativi presso aziende del settore, accompagnamento e orientamento professionale relativi alle attività e ai prodotti predetti;

4. la predisposizione, l'organizzazione di mezzi, impianti, servizi e spazi da porre a disposizione di soggetti abilitati all'esercizio della professione medica, chirurgica e specialistica, l'apprestamento, l'organizzazione e la gestione tecnica ed economica di mezzi coordinati in appositi studi, centri diagnostici e terapeutici, laboratori di analisi cliniche e radiologiche, centri di terapia fisica e protesi, che siano idonei ad essere utilizzati da persone regolarmente abilitate, il tutto fatta espressa esclusione per le attività o le professioni protette dalla legge 23.11.1939 n. 1815;

5. servizi ausiliari, infermieristici e servizi di segreteria per studi medici; servizi di pulizia e manutenzione di centri e studi sanitari;

6. il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi, da regalo e oggettistica, bigiotteria, pietre e cristalli naturali, abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature, libri, riviste, giochi e giocattoli, compact disc e dvd;

7. la gestione di palestre, piscine e strutture sportive con organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di terapie fisiche;

8. la gestione di centri estetici comprendente l'esecuzione di trattamenti estetici della persona che non implicino prestazioni di carattere medico.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese di qualunque tipo nazionali, europee ed extraeuropee, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-

sponsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-

guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nello statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art.5

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) l'identificazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito «Regolamento Interno», che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne presa visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di statuto.

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà ; contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Nel libro soci può essere riportato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio.

Art. 6

Obblighi del socio

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento Interno;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

e) a partecipare alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della strutture di direzione e conduzione della società.

f) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art. 7

È fatto divieto ai soci cooperatori, ancorchè non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.

Art. 8

Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del

socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art.6 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, così come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

Art. 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da

parte dell'organo amministrativo;

e) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Amministratore deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Amministratore deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 33 e seguenti. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

La delibera di emissione delle quote a favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa potrà indicare un termine, decorso il quale il titolare delle quote avrà diritto a recedere dalla società.

Art. 11

L'esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali,

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali, nonché qualora il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora questi abbia cessato il rapporto di volontariato nella cooperativa;

c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno di 60 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che venga a trovarsi in una delle situazioni

di incompatibilità previste dall'art.8;

e) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto;

f) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presente istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

h) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;

i) che non rispetti le delibere emesse dagli organi della cooperativa, il regolamento interno, il codice deontologico della cooperativa.

l) che, per qualunque causa, anche a lui non imputabile, ivi compresa la cessazione della posizione lavorativa cui era destinato, si trovi nella condizione di non poter più contribuire allo scopo della cooperativa con la propria prestazione lavorativa, qualora, a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, non vi siano ulteriori opportunità lavorative cui possa essere destinato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 33 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata a.r. o mediante raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-

na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da ! essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

II rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art.14

Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 15

Liquidazione della quota

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

SOCI SOVVENTORI

Art. 16

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati «soci sovventori», che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che so-

cietà in qualunque forma costituite, associazioni ed enti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote ai soci sovventori.

Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla cooperativa nell'esercizio suddetto.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 17

La cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere «quote di partecipazione cooperativa», anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le «quote di partecipazione cooperativa» devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per legge.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le «quote di partecipazione cooperativa» hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle «quote di partecipazione cooperativa», se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote. Per la disciplina delle «quote di

partecipazione cooperativa», sarà adottato, in conformità al-

la normativa vigente in materia, un apposito regolamento. I possessori di «quote di partecipazione cooperativa» sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

REGOLAMENTI

Art. 18

Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti.

I regolamenti suddetti saranno proposti dall'Organo Amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci.

Art.19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

II ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti (da soli o combinati tra loro) dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto:

- a) della qualifica / professionalità;
 - b) dei compensi erogati;
 - c) del tempo di permanenza nella cooperativa;
 - d) della tipologia del rapporto di lavoro;
 - e) della produttività;
 - f) delle retribuzioni dei soci
 - g) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno
- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento del capitale sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

II patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. 1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di importo non inferiore a euro 100 (cento/00), né di im: porto

maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in

caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a euro 500,00 (cinquecento);

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal sovrapprezzo;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

Art. 21

II capitale sottoscritto, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio sovventore che intenda vendere la propria quota dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare la propria quota o parte di essa, il prezzo della cessione, i termini di pagamento ed il nominativo dell'acquirente. Ove il prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il prezzo sarà stabilito da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società, in base al valore effettivo della quota posta in vendita.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. La quota del socio sovventore alienante sarà acquistata da tutti i soci

che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 23

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione degli utili annuali, nei limiti previsti dalla legge, attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; è in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, le quote dei soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero a ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

ORGANI SOCIALI

Art. 24

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

e) il Revisore, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

Art. 25

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia. La convocazione della stessa deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del presente statuto. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi, ivi compreso fax, posta elettronica, che ne assicurino la ricezione da parte dei destinatari. In ogni caso, l'avviso di convocazione va affisso nel rispetto dello stesso termine, nei locali della sede sociale. L'assemblea si riporterà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 26

L'assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e alla eventuale revoca;
- 3) determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore, se nominati;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della cooperativa, sulla trasformazione della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni e scissioni;
- 6) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- 7) approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
- 8) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

9) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni richieste dalla legge, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea, inoltre, viene convocata quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

Art. 27

Costituzione e "quorum" deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 28

Le votazioni devono essere palesi.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/ video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

È ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso.

In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 29

Hanno diritto al voto in assemblea i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 10.000,00 euro di capitale versato sino ad un massimo di 5 voti. Ai soci sovventori non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà una eventuale riduzione proporzionale dei voti di ciascun socio sovventore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare

più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente; in caso di loro assenza a presiedere l'assemblea sarà un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale assembleare deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 30

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a nove membri o da un amministratore unico o da due o più amministratori fino ad un massimo di 5, con poteri congiunti o disgiunti. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea tra i propri soci. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, calcolabile anche in relazione al risultato della gestione, e potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e uno o più vicepresidenti, con funzioni vicarie del presidente, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le materie di cui all'art. 2381 cod. civ.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che vi siano materie su cui deliberare, nonché qualora sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mez-

zo di messo o con telegramma o con telefax o messaggio di posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e/o tutti i sindaci effettivi, se nominati ovvero sia presente la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove nominato e gli altri, informati sulle materie da trattare, non si oppongano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza digitale (Skype o programmi per pc similari) o in audio conferenza (telefono) alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun componente del consiglio di amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Competono al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico i più ampi poteri per la gestione della società.

Agli amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina e qualora, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri.

Qualora sia stato nominato il consiglio d'amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati

dall'assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del

penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea è convocata dal collegio sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 31

All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e all'amministratore delegato, nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore unico sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. L'amministratore unico od il presidente del consiglio di amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale competono agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 32

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il presidente del collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il collegio sarà ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche per

audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano

le disposizioni previste dal presente statuto i per le adunanze del consiglio di amministrazione.

II collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e nel caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell'albo dei revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche il controllo contabile. L'assemblea ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2409-6/s e seguenti del codice civile.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti II Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

CONTROVERSIE

Art. 33

Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34

Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla

Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa ade-

risce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

F.to:

CORBELLA LUIGI

BIANCHI DAVIDE

BONIARDI LUCA

ATTILIO SCHIAVETTI-Notaio-

REGISTRATO A COMO IN DATA 29/11/2012

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.19 TABELLA ALL.B AL D.P.R. 26/10/1972 N,642.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.Lgs. 7 MARZO 2005 n.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

COMO,29/11/2012

ATTILIO SCHIAVETTI -NOTAIO-